

Codice A1409C

D.D. 23 gennaio 2023, n. 103

Rinnovo convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL CN1 per la collaborazione del Dott. Mauro Negro, nell'ambito dell'Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016.



ATTO DD 103/A1409C/2023

DEL 23/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Rinnovo convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL CN1 per la collaborazione del Dott. Mauro Negro, nell'ambito dell'Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 16 del 29/7/2016.

Vista la deliberazione n. 39-6099 del 07/12/2017, con cui la Giunta Regionale ha definito un accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali, finalizzato ad attivare forme di collaborazione sulle tematiche attinenti la programmazione e l'organizzazione sanitaria.

Vista la successiva D.D. n. 90 del 09/02/2018 di approvazione dello schema di convenzione-tipo, attuativa, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo quadro di cui sopra.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria.

Rilevato che l'ASL CN1 ha recepito e sottoscritto l'accordo di cui sopra;

Vista la nota prot. n. 43777/A1409C del 17/11/2022 con cui la Direzione Sanità e Welfare ha proposto all'Azienda Sanitaria Locale CN1 il rinnovo del rapporto di collaborazione, ai sensi della citata DGR n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, con il Dott. Mauro Negro, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione.

Assunta agli atti la Deliberazione n. 409 del 06/12/2022, con la quale l'ASL in parola ha approvato la stipulazione della convenzione che disciplina le modalità di prestazione della collaborazione con durata 24 mesi.

Dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della collaborazione non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17, 18 e 29 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- Vista la D.G.R. n. 39-6099 del 7dicembre 2017;
- Visto l'art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018 con cui si è approvato lo schema tipo di convenzione tra la Regione e le ASR ai sensi della L.R. n. 16/2016;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 n. 409 del 06/12/2022;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016.;

determina

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, il rinnovo della convenzione, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, con l'Azienda Sanitaria Locale CN1, ai fini della collaborazione del Dott. Mauro Negro, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1, per l'espletamento delle attività e con impegno orario specificati in convenzione;
- di stabilire che l'apporto collaborazionale, della durata di 24 mesi, dovrà essere fornito con le modalità riportate nello schema di convenzione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto secondo lo schema di cui alla determina citata in premessa, e che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al Amministrativo Regionale.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

(A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Allegato

REP. N.

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 PER LA COLLABORAZIONE DEL DOTT. MAURO NEGRO, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39 – 6099 del 07/12/2017, NELL'AMBITO DEL SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA .

PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 con Deliberazione n. 409 del 06/12/2022, ha approvato la stipulazione di apposita convenzione per il rinnovo della presente convenzione;

la Regione Piemonte con determinazione del Direttore regionale n. del ha approvato la stipulazione della presente convenzione;

Sulla base di ciò

TRA

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore regionale alla Sanità e Welfare, Dott. Mario MINOLA, incaricato con D.G.R. 22-3079 del 09/04/2021, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L'Azienda Sanitaria regionale CN1 (C.F. 01128930045), nella persona del Direttore Generale, Dott. Giuseppe GUERRA, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede dell'Azienda, in Cuneo, Via Carlo Boggio n. 12.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

- 1.** Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività inerenti:
- coordinamento delle attività ispettive e di controllo ufficiale nel settore delle carni, dalla macellazione alla lavorazione;
 - revisione dei relativi programmi di controllo e delle procedure sottese per aumentarne l'efficienza;
 - coordinamento dei programmi di audit regionali e monitoraggio di efficacia nel settore della sicurezza alimentare;
 - supporto alle istruttorie complesse e alle relazioni tecniche Stato-Regioni;
 - gestione delle emergenze alimentari.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto **1**, le Amministrazioni concordano di utilizzare, in continuità con la collaborazione già avviata per effetto della DD n. 1072 del 05/10/2020, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, il Dott. Mauro NEGRO, profilo professionale: Direttore del Dipartimento di Prevenzione - dipendente dell'ASL CN1.

3. L'assegnazione temporanea del Dott. Mauro NEGRO ha durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (eventuali prestazioni rese nelle more della stipula della presente convenzione, verranno regolamentate a norma del presente accordo), con monte ore mensile pari a 32 (trentadue).

L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto Dott. Mauro NEGRO, presso il Settore Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea il Dott. Mauro NEGRO è obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. Il Dott. Mauro NEGRO permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL CN1. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza, dalla propria sede aziendale alla sede regionale, è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e s'impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, il Dott. Mauro NEGRO è tenuto a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa, il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge 07.08.1990 e s.m.i..

Il Direttore Regionale alla Sanità e Welfare

Dott. Mario MINOLA

(firmato in formato digitale)

Il Direttore Generale dell'ASL CN1

Dott. Giuseppe GUERRA

(firmato in formato digitale)